

Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico C.F. – P.I. 04074560287

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA N. 812 DEL 29/10/2021

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini nominata con D.P.G.R.V. n. 31 del 26 febbraio 2021,

coadiuvato da:

DIRETTORE SCIENTIFICO f.f. prof. Pierfranco Conte

DIRETTORE SANITARIO dr.ssa Anna Maria Saieva

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dr. Francesco Favretti

OGGETTO: APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE NOMINATIVA TRA L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO-I.R.C.C.S. E UNIMEDIA S.R.L. - LIMEC SSML PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI TIROCINIO IN FAVORE DI UN ALLIEVO DEL MASTER IN "PROMOZIONE E ACCESSIBILITÀ MUSEALE: SERVIZI EDUCATIVI E DIDATTICI PER LE ISTITUZIONI CULTURALI".

Note trasparenza: con il presente provvedimento si approva e sottoscrive la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto-I.R.C.C.S. e UNIMEDIA s.r.l. - LIMEC SSML per lo svolgimento di attività di tirocinio in favore di un allievo del master in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali".

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

Il Direttore dell'**UOC Affari Generali**, responsabile del procedimento, attestata la regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e con i regolamenti interni in materia, riferisce quanto segue.

Premesso che:

- ✓ con nota registrata al protocollo generale con n. 19190 del 7 ottobre 2021 UNIMEDIA s.r.l. ha presentato richiesta formale di stipulazione di una convenzione nominativa per accogliere in tirocinio formativo un allievo del master in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali" attivato nell'anno accademico 2020/2021;
- ✓ nella richiesta formale di stipulazione della convenzione è specificato che essa è in favore del
 Dott. Giulio Mauro che svolge già attività all'interno dell'Istituto in qualità di beneficiario di
 borsa di studio e che il percorso formativo in oggetto è finalizzato alla predisposizione di un
 progetto relativo ad un'esposizione a tema oncologico presso il Museo della Medicina di Padova;

Ritenuto che:

✓ sia opportuno stipulare una convenzione nominativa di tirocinio formativo nell'ambito del master in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali" attivato da UNIMEDIA s.r.l. ente gestore della scuola superiore di mediazione linguistica in modo tale da offrire la possibilità all'allievo dello stesso master, frequentando lo IOV, di elaborare il progetto di un'esposizione museale come da programma formativo individuale;

Visto che:

- ✓ le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici ai sensi del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 sono abilitate a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università in esito ai corrispondenti corsi e relativi decreti;
- ✓ UNIMEDIA s.r.l. è l'ente gestore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC che è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 22 settembre 2016, G.U. n. 242 del 15 ottobre 2016;
- ✓ la scuola superiore per mediatori linguistici LIMEC SSML è un istituto ad ordinamento universitario abilitato tra l'altro all'attivazione di master di I e II livello;
- ✓ il master europeo di primo livello (60 CFA) in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali", attivato dalla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica LIMEC di durata annuale e sviluppato nella formula *blended* (in presenza e a distanza) per l' ottenimento e/o il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze sui temi del public engagement, dell' accessibilità e della didattica museale, prevede un tirocinio di 200 ore da svolgersi presso Istituti Museali o Imprese Culturali;

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

✓ l'art. 4.2 lett. a) della D.G.R. Lombardia del 17 gennaio 2018 n.7763 stabilisce che l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini;

Dato atto che:

- ✓ gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione;
- ✓ in ordine alla disciplina assicurativa prevista dalla convenzione si stabilisce che i tirocinanti siano
 coperti sia con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del
 previsto tirocinio che con assicurazione per responsabilità civile verso terzi presso idonee
 compagnie del settore, i cui estremi sono riportati nel progetto formativo individuale;
- ✓ l'articolo 7 del testo di convenzione stabilisce che il tirocinante venga adeguatamente formato dall'ente ospitante, a seconda della struttura di destinazione, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di svolgimento dell'attività formativa e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008;
- √ è altresì disposto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 127
 del 21 settembre 2021, il tirocinante deve dimostrare il possesso delle Certificazioni Verdi Covid19 (cd "green pass"), che sarà verificato seguendo le "Istruzioni per la verifica Certificazioni verdi
 Covid-19" predisposte dall'ente ospitante;
- ✓ il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro ed il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante deve sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare.

Considerato che:

- √ l'Istituto Oncologico Veneto, istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22.12.2005, è
 stato riconosciuto, con decreto del Ministero della Salute rinnovato da ultimo in data 02.04.2020,
 quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico I.R.C.C.S., ai sensi del decreto legislativo
 288/2003;
- ✓ dal combinato disposto tra l'articolo 2 comma 1 lett. e) e l'articolo 8 comma 1 della legge regionale n. 26 del 2005 si desume che l'Istituto può esercitare attività diverse da quelle istituzionali, purché compatibili con le finalità di cui all'articolo 2, per le quali può stipulare

accordi e convenzioni anche con organismi di formazione superiore privati avendo tra le proprie finalità anche quella di supportare, tramite idonee modalità, le istituzioni che erogano la formazione post lauream e segnatamente i master di I e II livello;

✓ le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. e acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore dell'Unità Operativa di destinazione del tirocinio curricolare;

Richiamato il "Regolamento sulle frequenze e sui tirocini", approvato con deliberazione del Commissario n. 646 del 16/12/2015;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare la convenzione nominativa, della durata di un anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione, tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'organismo di formazione UNIMEDIA s.r.l. - LIMEC SSML, per lo svolgimento dell'attività di tirocinio formativo presso le strutture dello IOV nell'ambito del master di I livello in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo n. 288/2003;

VISTE le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 14/09/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22/12/2005;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico f.f. per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 31 del 26/02/2021;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente riportate,

1) di approvare e sottoscrivere, la convenzione nominativa tra l'Istituto Oncologico Veneto e l'organismo di formazione UNIMEDIA s.r.l. - LIMEC SSML, per lo svolgimento dell'attività di

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

tirocinio formativo presso le strutture dello IOV nell'ambito del master in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali";

2) di dare atto che:

- a) la presente convenzione avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e comunque produrrà effetti fino al termine del percorso formativo previsto dal Master;
- b) la stipulazione di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto;
- c) il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L. e per responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicurativa, gli estremi delle polizze sono specificati nel progetto formativo individuale;
- 3) di incaricare come uffici competenti, la U.O.C. Affari Generali, ed il Servizio Prevenzione e Protezione, affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti il presente provvedimento;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo Pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al dlgs. n. 33/2013.

Il Direttore Generale dr.ssa Patrizia Benini

CONVENZIONE INDIVIDUALE DI TIROCINIO CURRICULARE

(ai sensi della Delibera di Giunta della Regione Lombardia 17.01.2018, n. 7763)

TRA

UNIMEDIA SRL, (Ente Gestore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC, istituita con Decreto MIUR del 22/09/2016, G.U. n. 242 del 15/10/2016), di seguito denominata **soggetto promotore**, con sede legale in Verona, 37129, Comune di Verona (VR), Via San Carlo n. 5, Codice Fiscale/Partita I.V.A n. 04576570230, rappresentata da Giorgia Matteucci in qualità di Rappresentante Legale, nata il 28/4/1979, a Padova, 35121, Comune di Padova (PD)

 \mathbf{E}

L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. istituito con legge della Regione Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005, con sede legale in via Gattamelata n. 64, CAP 35128 Comune di Padova (PD) Codice fiscale/Partita I.V.A. 04074560287, di seguito denominato soggetto ospitante rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini nata il 10/06/1959 ad Arco (TN)

PREMESSO CHE

- le Scuole Superiori per Mediatori Linguistici ai sensi del regolamento adottato con D.M. 10 gennaio 2002, n. 38 sono abilitate a rilasciare titoli equipollenti a tutti gli effetti ai diplomi di laurea conseguiti presso le università in esito ai corrispondenti corsi e relativi decreti;
- il master europeo di primo livello (60 CFA) in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali", attivato dalla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica LIMEC di durata annuale e sviluppato nella formula *blended* (in presenza e a distanza) per l' ottenimento e/o il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze sui temi del public engagement, dell' accessibilità e della didattica museale, prevede un tirocinio di 200 ore da svolgersi presso Istituti Museali o Imprese Culturali;
- ai sensi dell'art. 4.2 lett. a) della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curriculari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione

Il soggetto ospitante Istituto Oncologico Veneto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture:

- il Dott. Giulio Mauro in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominato *tirocinante* per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del soggetto promotore UNIMEDIA SRL Ente Gestore della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici LIMEC che ha attivato il master di I livello nell'anno accademico 2020/2021 in "Promozione e accessibilità museale: servizi educativi e didattici per le istituzioni culturali".

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale, fornito insieme alla presente Convenzione.

La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

Il rapporto di tirocinio, all'interno del percorso curriculare, non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Il soggetto ospitante, inoltre, non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio. Il tirocinante deve sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene ad ogni attività o caratteristica del soggetto ospitante di cui venisse a conoscenza durante il periodo di tirocinio curriculare.

Le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e possono essere riportate nel curriculum del tirocinante, ove debitamente certificate dalla struttura promotrice.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutta la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.

La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

ARTICOLO 5

Indennità di partecipazione

In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che non è prevista l'indennità di partecipazione.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

Il tirocinante è assicurato presso idonea compagnia assicurativa sia per la responsabilità civile verso terzi che nel caso di infortuni, a carico del soggetto promotore.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e purché rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
 - formazione generale;
 - formazione specifica.
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08, se prevista;
- c) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 riguardo a:
 - organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda;
 - rischio intrinseco aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 comma 2 del decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021 il tirocinante deve dimostrare il possesso delle Certificazioni Verdi Covid-19 (cd "green pass"), che sarà verificato seguendo le "Istruzioni per la verifica Certificazioni verdi Covid-19" predisposte dall'ente ospitante.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità di un anno (comprese le eventuali sospensioni) dalla data di ultima sottoscrizione salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi all'altra parte a mezzo pec con preavviso di 3 mesi.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati personali

Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito "GDPR" - riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l'esecuzione della convenzione e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni.

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati da ciascuna per la conclusione ed esecuzione della Convenzione sono raccolti e trattati dall'altra, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso.

Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione della presente convenzione, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy. È onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione della presente Convenzione e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati. Con specifico riguardo ai trattamenti dei dati personali riferiti ai tirocinanti che opereranno presso il soggetto ospitante, quest'ultimo e il soggetto promotore convengono di essere ciascuno autonomo titolare del trattamento per le finalità rispettivamente perseguite: il soggetto promotore mette a disposizione la propria informativa tramite consegna a mano, mentre lo IOV provvederà a rilasciare la propria informativa agli interessati. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante concordano altresì nel ritenere che i tirocinanti ospitati saranno chiamati a svolgere operazioni di trattamento su dati personali per conto del soggetto ospitante e che, pertanto, quest'ultimo provvederà ad individuarli quali autorizzati al trattamento e rilascerà loro le istruzioni operative, alle quali essi dovranno attenersi nell'espletamento delle suddette operazioni di trattamento. Resta inteso che nessun dato personale trattato in tale contesto sarà comunicato dal soggetto ospitante al soggetto promotore.

ARTICOLO 10

Sospensione e recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ARTICOLO 11

Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente accordo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in questo modo le parti indicano esclusivamente il foro di Padova quale foro competente per la risoluzione di qualunque controversia.

ARTICOLO 12

Norme finali

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla normativa vigente in materia.

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa allegato A del D.P.R. n. 642/1972, è assunta dal soggetto promotore.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 131 del 26.04.86, a spese del soggetto che ha interesse alla registrazione.

La presente convenzione è sottoscritta digitalmente.

UNIMEDIA SRL

Dott.ssa Giorgia Matteucci

Il soggetto ospitante

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S.

Dott.ssa Patrizia Benini